

OGGETTO	FATTURA ELETTRONICA DAL 2022 – PROBABILE ESTENSIONE AI FORFETTARI
RIFERIMENTI	ART. 1, CO. 3, D.LGS. 127/2015 - ARTT. 218 E 232 DIR. 2006/112/CE
CIRCOLARE DEL	06/12/2021

Sintesi: i contribuenti in regime forfettario o “dei minimi” non sono, attualmente, tenuti ad emettere le fatture in formato elettronico (tranne che nei confronti della PA), per quanto siano incentivati ad adottarla. Con richiesta del 31/03/2021, tuttavia, il Governo ha richiesto alla UE l'autorizzazione ad estendere l'obbligo di emissione di fattura elettronica anche a tali soggetti, al fine di migliorare il contrasto alle frodi in materia di Iva. Anche laddove il Consiglio Ue dovesse approvare la richiesta, è probabile che l'obbligo risulti introdotto dal solo dal 2° semestre 2021, al fine di permettere tali contribuenti ad adeguarsi.

L'OBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 21 del Dpr 633/72, secondo cui l'emissione della fattura in formato elettronico rappresenta una facoltà, a decorrere:

- **dal 31/03/2015:** l'art. 1, co. 209-214 L. 244/2007 ha stabilito che le **fatture nei rapporti con la Pubblica amministrazione** devono essere emesse esclusivamente in forma elettronica
- **dall'1/01/2019:** l'art. 1, co. 3 del D.Lgs. 127/2015 ha previsto che:
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
 - effettuate tra soggetti residenti (o stabiliti) in Italiasiano documentate mediante **fattura elettronica**, nel rispetto delle regole tecniche (Prov. 30/04/2018), cioè la fattura sia emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio SDI.

L'obbligo di applica sia per le operazioni effettuate:

- ✓ verso soggetti passivi IVA (**B2B**),
- ✓ sia per le operazioni effettuate verso privati (**B2C**).

CASI ATTUALI DI ESONERO

Attualmente sono esclusi dal citato obbligo i seguenti soggetti:

- **operatori sanitari** obbligati all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS)
- operatori economici **non residenti o non stabiliti in Italia**
- soggetti che si avvalgono di **regimi fiscali agevolati**, tra cui, principalmente:
 - il **regime forfettario** ed il **regime “dei minimi”** (art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011)
 - ADS/SSD in regime forfettario L. 398/91 (per proventi commerciali dell'anno precedente ≤ €. 65.000)
 - agricoltori in regime di esonero

SCADENZA DELLA DEROGA

L'obbligo di adozione della **fattura elettronica** nelle operazioni B2B e B2C, **in deroga** alle previsioni degli **artt. 218 e 232 della Dir. 2006/112/CE**:

- ➔ originariamente concesso con la Decisione di esecuzione Ue n. 2018/593
- ➔ scadrà il **31 dicembre 2021**.

RICHIESTA DI PROROGA

L'Italia, con richiesta del 31/03/2021 (proposta 2021/357) inviata alla Commissione UE, ha:

- ➔ domandato la **proroga**
- ➔ chiedendo l'autorizzazione ad **estendere l'obbligo ai soggetti** che si avvalgono della **franchigia** per le piccole imprese (art. 282, Dir. 2006/112/CE – vi rientrano i nostri regimi forfettari e minimi)



N.B.: la **Commissione Ue ha proposto** al Consiglio UE di assentire per un **ulteriore triennio** (fino al 2024), **incluso i soggetti passivi di minori dimensioni**; il Consiglio non si è ancora espresso.

Il governo italiano, nel motivare la richiesta, ha elencato i benefici ottenuti dalla misura:

- recupero di IVA (€ 2 miliardi) con un riflesso positivo anche in termini di imposte dirette
- Individuazione dei soggetti che non soddisfano i requisiti per essere considerati "esportatori abituali"
- risultati importanti anche nell' attività di contrasto dei meccanismi di frodi intraUE
- la futura eliminazione di una serie di adempimenti ("spesometro", LIPE, ecc.)
- la possibilità di fruire di un flusso di informazioni che hanno permesso il monitoraggio delle prestazioni delle imprese. I dati acquisiti hanno consentito di analizzare i mutamenti economici derivanti dalla pandemia e di porre in essere alcune misure di sostegno.

I POSSIBILI SCENARI

E' del tutto probabile che il Consiglio Ue si adegui al parere della Commissione UE, procedendo non solo a concedere la proroga per la generalità dei contribuenti, ma ammettendo anche l'estensione:

- ➔ ai contribuenti che adottano il **regime forfettario** (L. 190/2014)
- ➔ ed ai contribuenti che adottano il **regime dei minimi**

In tal caso, considerati gli obblighi previsti dallo statuto del contribuente, dovrà essere concesso un congruo lasso di tempo a tali contribuenti per poter adeguarsi al nuovo obbligo (è probabile che il legislatore intenda concedere un lasso di tempo più ampio rispetto ai 60 giorni di legge).



Effetti: l'estensione ai soggetti di minime dimensioni consentirebbe all'Agenzia di controllare, in tempo reale, l'andamento del fatturato della quasi totalità dei soggetti passivi Iva

Decorrenza dell'obbligo di e-fattura	Tipologia di operazioni	Norme di riferimento
31.03.2015	Operazioni nei confronti della Pubblica amministrazione	Art. 1 co. 209-214 L. 244/2007 DM 55/2013
1.07.2018	Cessioni di benzina e gasolio a uso autotrazione (escluse quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione)	Art. 1, co. 917 lett. a) L. 205/2017 DL 79/2018 DL 87/2018
	Prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nel quadro di contratti di appalto pubblici	Art. 1 co. 917 lett. b) L. 205/2017
	Cessioni di beni a viaggiatori extra-UE (tax free shopping)	Art. 4-bis DL 193/2016
1.01.2019	Generalità delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi B2B e B2C tra soggetti stabiliti in Italia <u>in scadenza il 31/12/2021</u> <u>Proroga richiesta sino al 31/12/2024</u>	Art. 1, co. 909 L. 205/2017 Art. 1, co. 3 D.Lgs. 127/2015
NEW Dal 2022	E' probabile l'inclusione dei contribuenti forfettari ed in regime dei minimi	(Legge di Bilancio 2022)

I VANTAGGI DELLA FATTURA ELETTRONICA PER IL FORFETTARIO

Di seguito una breve analisi dei costi e benefici sull'adozione della fattura elettronica anche da parte dei contribuenti forfettari (l'Agenzia Entrate stima che il 10% di essi già adotta tale misura in via facoltativa).

1. ACCESSO AL REGIME PREMIALE

Il primo e più immediato motivo per iniziare ad emettere fattura elettronica è l'accesso al regime premiale. L'art. 1, comma 74, legge n. 190/2014 prevede:

- **riduzione di 1 anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento** (da 5 a 4 anni), purché il fatturato annuo sia costituito esclusivamente da fatture elettroniche
- i tempi di accertamento si riducono **ulteriormente da 5 a 3 anni** se i forfettari utilizzano anche **strumenti di pagamento tracciati** per operazioni di ammontare **superiore a € 500,00**.

2. EMETTERE E RICEVERE LE FATTURE DA UN UNICO SOFTWARE

La fatturazione elettronica rende più comoda la gestione delle fatture. Un forfettario che ricorre alla fatturazione "cartacea", di solito:

1. **compila la fattura** su un foglio di carta o la genera con un programma per PC (es. un foglio di calcolo) o con un *software* dedicato.
2. la **converte in un file PDF** e la invia al cliente tramite mail.
3. **riceve le fatture dai fornitori via mail o tramite PEC o Codice Destinatario** abbinati univocamente alla sua partita IVA tramite il servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle entrate;
4. qualsiasi sia il metodo di ricezione, il forfettario avrà comunque **l'obbligo di produrre una copia cartacea della fattura** (tramite la stampa) e **conservarla** in appositi archivi ("faldoni").

In alternativa, anche il forfettario (o il suo delegato) può sottoscrivere il servizio gratuito di conservazione offerto dall'Agenzia delle entrate, indipendentemente dalla modalità di ricezione delle fatture.

Se utilizza il software:

1. **accede al software, compila la fattura e la invia** allo Sistema di Interscambio (SdI), quindi al destinatario;
2. **riceve le fatture nel software** e le registra in pochi istanti;
3. **conserva le fatture all'interno del software**; molti software conservano in automatico tutti i documenti elettronici inviati e ricevuti per i 10 anni obbligatori.

3. LAVORARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I forfettari sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, tranne che verso la Pubblica Amministrazione. Infatti, dal 2015:

- ✓ i Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza,
- ✓ tutte le PA (comprese le scuole, le Università, i Comuni, le Regioni, le CCIAA, le ASL, ecc.),

non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, né procedere al pagamento, nemmeno parziale, di documenti non trasmessi in forma elettronica.



Nota: l'opportunità di stringere relazioni commerciali con la P.A. ha indotto molti contribuenti in regime forfettario ad iniziare ad **emettere fattura elettronica**, estendendola, poi, alle aziende ed ai privati.

4. AGEVOLARE I RAPPORTI CON I SOGGETTI OBBLIGATI

Quando una partita IVA obbligata alla fatturazione elettronica si ritrova a lavorare con un forfettario che fattura in modo "tradizionale", deve:

- ✓ generare la fattura elettronica, inviarla al Sistema di Interscambio, creare una copia analogica (es. in pdf) e inviarla al forfettario;
- ✓ ricevere la fattura "cartacea" dal forfettario e registrarla a parte rispetto ai documenti ricevuti in forma elettronica.

Queste **procedure "macchinose"** si annullano se il forfettario aderisce alla fatturazione elettronica, rendendo più immediati i rapporti commerciali.

5. TRASMETTERE LE FATTURE AL COMMERCIALISTA IN MODO VELOCE

I forfettari devono trasmettere periodicamente le fatture al Commercialista, che le inserisce in contabilità.

Se fatturano in formato "cartaceo", di solito gli **consegnano i documenti a mano o via mail**.

In entrambi i casi, raccogliere, organizzare e ordinare le fatture richiede tempo e sforzo.

Senza contare l'ulteriore dispendio per trovare le fatture che possono eventualmente mancare all'elenco.

I software di fatturazione elettronica velocizzano il tutto: molti, infatti, permettono al **consulente di accedere e scaricare le fatture in totale autonomia**.

Questa soluzione risulta vantaggiosa:

- per il forfettario: che non deve più spendere tempo a cercare e inviare le fatture,
- per il consulente: che non riceve più documenti in modo confusionario e in disordine, ma li trova subito e in ordine.

GLI SVANTAGGI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

1. Dotarsi di un *software* di fatturazione elettronica è sicuramente un **costo aggiuntivo** per il forfettario, soprattutto se le fatture emesse e ricevute sono relativamente poche.

Tuttavia, il peso di questa spesa si riduce sensibilmente se pensiamo che:

- ✓ l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un portale per la fatturazione elettronica **gratuito**, anche se essenziale.
- ✓ **non bisogna più stampare e archiviare le fatture**, operazioni che hanno pur sempre un certo costo. La conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è un servizio di solito incluso nell'abbonamento al software di fatturazione elettronica e, ancora una volta, messo a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

2. E' per molti una **rivoluzione digitale**.

Fatturare utilizzando un nuovo formato, diverso da quello a cui si è abituati, può intimorire i titolari di partita IVA, soprattutto se non sono avvezzi alla tecnologia, tantomeno alla contabilità.

In realtà la fatturazione elettronica semplifica molti dei processi che il forfettario deve affrontare:

Molti campi della fattura elettronica corrispondono a quelli della versione "cartacea" (es. l'indicazione del mittente della fattura e dei prodotti e servizi).

Le peculiarità della fatturazione elettronica riguardano l'indicazione del **destinatario** e l'**imposta di bollo virtuale**.



Nota: a differenza della fattura "cartacea", i campi della fattura elettronica spesso sono più veloci da compilare, grazie ai valori prefissati tra cui scegliere e l'**auto completamento** offerto da molti *software*.

3. Può segnalare **errori**.

È possibile modificare una fattura elettronica prima di inviarla e porre rimedio agli errori anche dopo che il documento è stato recapitato.